



Ministro del Turismo

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Modalità e condizioni di funzionamento del “fondo in favore dei comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità”, di cui all'articolo 7, commi 4 e 6-bis del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito con modifiche nella legge 23 luglio 2021 n. 106.

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito con modificazioni nella legge 23 luglio 2021 n. 106, e in particolare l'articolo 7, commi 4 e 6-bis, a mente del quale: “4. Per il rilancio della attrattività turistica delle città d'arte, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo, con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2021, destinato all'erogazione di contributi in favore dei comuni classificati dall'ISTAT a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità, tenendo conto delle riduzioni di presenze turistiche nell'anno 2020 rispetto al 2019, da destinare ad iniziative di valorizzazione turistica dei centri storici e delle città d'arte. Con decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente comma. Nell'ambito della dotazione finanziaria di cui al presente comma, una quota pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 è destinata in favore della città di Roma capitale della Repubblica” e “6-bis. La dotazione del fondo di cui al comma 4 è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2021. A valere sull'incremento di cui al primo periodo, un importo pari a 5 milioni di euro è destinato all'erogazione di contributi in favore dei comuni italiani che fanno parte della rete delle città creative dell'UNESCO. All'onere derivante dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 7 dell'articolo 77 del presente decreto”;





Ministro del Turismo

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021 n. 22, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, convertito con modificazioni nella legge 22 aprile 2021 n. 55 e, in particolare, l’articolo 6, concernente l’istituzione del Ministero del turismo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2021 n. 102, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2019 n. 103, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze*”, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO l’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009 n. 102, secondo cui le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette Amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell’Amministrazione dello Stato, il tutto con oneri di gestione e spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche e integrazioni, recante il Codice dei contratti pubblici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, recante il “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante il “*Codice dell’amministrazione digitale*”;

CONSIDERATO che lo scopo del fondo di cui all’articolo 7, comma 4, del citato decreto-legge n. 73 del 2021 è essenzialmente favorire la ripresa dei flussi turistici, valorizzando la capacità di attrazione, anche a livello internazionale, derivante della presenza di siti UNESCO sul territorio dei Comuni destinatari delle sue risorse;





Ministro del Turismo

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTA la documentazione ISTAT recante la classificazione dei Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica (<https://www.istat.it/it/archivio/247191>), nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio mondiale dell'umanità;

TENUTO CONTO altresì, dei dati ISTAT relativi alla riduzione delle presenze turistiche registratesi nell'anno 2020 rispetto al 2019 nei predetti Comuni;

CONSIDERATO che la Rete delle città creative dell'UNESCO, costituita nel 2004 per promuovere la cooperazione tra le città che hanno identificato la creatività come elemento strategico per lo sviluppo urbano sostenibile, comprende attualmente i Comuni di Bologna, Fabriano, Roma, Parma, Torino, Milano, Pesaro, Carrara, Alba, Biella, Bergamo, Como e Modena;

RITENUTO necessario sostenere il rilancio delle presenze turistiche nei Comuni destinatari delle risorse del fondo di cui all'articolo 7, comma 4, del citato decreto-legge n. 73;

RITENUTO che l'obiettivo di rilancio delle presenze turistiche sia conseguibile anche attraverso gli sforzi congiunti delle Amministrazioni che condividano sui propri territori la presenza di un medesimo sito UNESCO;

VISTI gli approfondimenti istruttori curati presso l'ISTAT e gli uffici UNESCO in Italia;

ACQUISITO il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze;

ACQUISITA l'intesa espressa dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, nella seduta del 18 novembre 2021;

IL MINISTRO DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto)





Ministro del Turismo

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni nella legge 23 luglio 2021 n. 106, definisce le modalità e le condizioni di funzionamento del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo, con una dotazione complessiva di 75 milioni di euro per l'anno 2021.

Articolo 2

(Comuni destinatari)

1. Le risorse di cui all'articolo 1 sono destinate, a domanda:

- a) per una quota pari a 60 milioni di euro, ai Comuni nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'UNESCO patrimonio mondiale dell'umanità e che hanno vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica in base alla classificazione ISTAT di cui al comma 2 del presente articolo, con esclusione della città di Roma capitale della Repubblica;
- b) per una quota pari a 10 milioni di euro alla città di Roma capitale della Repubblica;
- c) per una quota pari a 5 milioni di euro ai Comuni appartenenti alla rete delle Città creative UNESCO, ovvero i Comuni di Bologna, Fabriano, Roma, Parma, Torino, Milano, Pesaro, Carrara, Alba, Biella, Bergamo, Como e Modena.

2. Sono ammessi a presentare domanda di contributo, ai sensi della lettera a) del comma 1 del presente articolo i Comuni nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'UNESCO patrimonio mondiale dell'umanità e considerati a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica in base alla seguente classificazione ISTAT

- A: Grandi città vocate al turismo multidimensionale;
- B: Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica;
- G: Comuni a vocazione marittima e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica;
- H: Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica;
- L: Comuni a multi-vocazione.

3. I Comuni di cui al presente articolo devono possedere i requisiti sopra citati alla data di emanazione del presente decreto e, al momento dell'emanazione dell'avviso pubblico di cui





Ministro del Turismo

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

all'articolo 3, devono essere classificati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

4. Nel caso in cui un sito UNESCO patrimonio mondiale dell'umanità insista sul territorio di più Comuni, questi possono presentare domanda di contributo esclusivamente in forma aggregata, individuando un Comune capofila proponente l'iniziativa di valorizzazione. Quest'ultimo è destinatario delle risorse complessive per l'iniziativa e degli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 3, comma 4. Ogni Comune può partecipare ad una sola aggregazione corrispondente ad un sito UNESCO patrimonio mondiale dell'umanità insistente sul proprio territorio ed ogni aggregazione può presentare una sola domanda.

5. I Comuni appartenenti alla rete delle città creative dell'UNESCO, inclusa la città di Roma capitale della Repubblica, sono destinatari, a domanda, di un contributo a valere su una quota parte del fondo pari a 5 milioni di euro, ai sensi della lettera c) del comma 1 del presente articolo, ripartita secondo i criteri di cui all'articolo 4, nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo articolo 3. I Comuni appartenenti alla rete delle città creative dell'UNESCO che allo stesso tempo hanno nel proprio territorio un sito UNESCO patrimonio mondiale dell'umanità potranno ricevere un contributo a valere su entrambi i fondi, avendo comunque facoltà di presentare un progetto unico di valorizzazione del proprio territorio.

6. Il Comune di Roma capitale della Repubblica è destinatario, a domanda, di un contributo pari a 10 milioni di euro nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo articolo 3. Tale contributo si aggiunge a quello derivante dall'appartenenza del Comune di Roma Capitale alla rete delle città creative dell'UNESCO. Il Comune di Roma Capitale ha la facoltà di presentare un progetto unico di valorizzazione del proprio centro storico a valere su entrambi i fondi.

Articolo 3

(Avviso pubblico)

1. Entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il Ministero del turismo pubblica sul proprio sito *web* istituzionale un avviso pubblico per la individuazione dei progetti da finanziare per il rilancio della attrattività turistica delle città d'arte con le risorse di cui all'articolo 1.

2. L'avviso di cui al comma 1 determina:





Ministro del Turismo

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

- a) le tipologie di iniziative volte alla valorizzazione dei centri storici e dei Comuni di cui all'articolo 2, le relative spese ammissibili, i criteri di valutazione delle stesse e di ripartizione delle risorse, inclusi eventuali interventi aggiuntivi, in linea con quanto previsto dai successivi articoli 4 e 5, lo schema di disciplinare d'obbligo, le modalità di erogazione dell'acconto e del saldo spettanti, i criteri di rendicontazione e gli indicatori di risultato;
- b) le modalità, i termini di presentazione delle domande – esclusivamente in via telematica mediante l'apposito applicativo reso disponibile sul sito www.ministeroturismo.gov.it e dedicato alla gestione della procedura – i casi di esclusione dalla procedura e di revoca dei finanziamenti e le modalità di monitoraggio dei progetti finanziati;
3. Tutti gli interventi proposti nel programma di iniziative di cui al precedente comma 2, lettera a), devono essere localizzati nel territorio dei Comuni, richiedenti il contributo in forma singola o aggregata e finalizzati alla valorizzazione del sistema turistico locale e del sito UNESCO di riferimento. Gli interventi sono promossi e condivisi anche attraverso l'utilizzo del portale nazionale www.italia.it. Sono ammissibili al contributo le proposte progettuali che riguardano uno o più dei seguenti interventi:
- a) portali turistici;
 - b) itinerari turistici;
 - c) *marketing*-eventi;
 - d) opere (lavori edili, strutturali e impiantistici) o allestimenti e sistemi per siti culturali e paesaggistici aventi le caratteristiche di ammissibilità specificate nell'avviso pubblico.
4. Per le procedure di rendicontazione si applica l'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Articolo 4

(Criteri di selezione e finanziamento delle iniziative)

1. Il contributo può essere concesso nella misura massima del 100% delle spese ammissibili ed è erogato a fondo perduto, sulla base dei criteri indicati nell'avviso pubblico e delle disposizioni del presente articolo.
2. L'importo del fondo di cui all'articolo 1, al netto degli oneri di gestione di cui al comma 1 dell'articolo 5, è ripartito per ogni iniziativa volta alla valorizzazione dei centri storici e dei Comuni di cui all'articolo 2. Il contributo spettante ai Comuni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c), è determinato sulla base di una quota fissa, che impegni complessivamente non





Ministro del Turismo

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

oltre il 25% delle disponibilità, e di una quota variabile in funzione della variazione negativa totale delle presenze turistiche rilevata dall'ISTAT nell'anno 2020 rispetto al 2019. L'ammontare della quota variabile spettante per ciascun intervento è determinato moltiplicando il contributo *pro capite* per il calo di presenze registrato nel 2020 rispetto al 2019 in ogni Comune od aggregazione di Comuni. Il contributo *pro capite* per ogni presenza turistica in meno è determinato dall'importo disponibile del fondo di cui al primo periodo del presente comma diviso per il complessivo calo di presenze registrato nel 2020 rispetto al 2019 da ciascun Comune o aggregazione di Comuni.

3. Le risorse assegnate a ciascun proponente sono erogate secondo le seguenti modalità:

- a) primo acconto, pari al 40%, calcolato sull'importo complessivo del contributo concesso, a seguito della pubblicazione del provvedimento di ammissione e sottoscrizione del disciplinare d'obbligo;
- b) secondo acconto, pari al 40% al raggiungimento degli obiettivi intermedi previsti alla scadenza temporale del 50% dei tempi di realizzazione dell'iniziativa;
- c) saldo, a completa realizzazione degli interventi.

4. Per ciascuna delle attività ammesse a contributo è disposta verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti in sede di progettazione e realizzazione decorsi 365 giorni solari dalla data di effettivo completamento degli stessi e di relativo avvio della gestione delle infrastrutture materiali o immateriali e delle attività realizzate. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, il progetto è sottoposto ad *audit*, a seguito del quale, in caso di valutazione di incongruità o inadeguatezza degli interventi realizzati rispetto a quelli previsti, è disposta la revoca del contributo concesso.

Articolo 5

(Gestione del fondo)

1. Per lo svolgimento delle attività di gestione del fondo, corrispondenti alla progettazione, implementazione e manutenzione della piattaforma informatica dedicata alla misura, nonché di assistenza alle aggregazioni tra Comuni, verifica, controllo, monitoraggio e per lo svolgimento dell'eventuale *audit*, è accantonata, a valere sul fondo stesso, una quota pari al 2 per cento delle risorse di cui all'articolo 1.





Ministro del Turismo

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente, il Ministero del turismo individua un soggetto idoneo alla gestione, nel rispetto delle previsioni dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009 n. 102 e del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Articolo 6

(Ulteriori contributi ai Comuni assegnatari di fondi)

1. In ipotesi di integrazione per legge della capienza del fondo, di esistenza di residui, rinunce o revoche dei contributi assegnati, il Ministero del turismo può erogare ulteriori somme alle iniziative di valorizzazione ammesse, qualora non integralmente finanziate, o può promuovere interventi aggiuntivi a favore dei Comuni destinatari con le modalità dettate dall'avviso pubblico.

Articolo 7

(Disposizioni finanziarie)

1. Le risorse di cui all'articolo 1 del presente decreto sono iscritte sul capitolo di bilancio 5206 dello stato di previsione del Ministero del Turismo, rispettivamente per 70 milioni di euro sul piano gestionale 01 per il contributo di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2021, e per 5 milioni di euro sul piano gestionale 02 per il contributo di cui all'articolo 7, comma 6-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021 (erogazione di contributi in favore dei comuni italiani che fanno parte della rete delle città creative UNESCO) per l'annualità 2021.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.

Roma,

Il Ministro del Turismo

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

